

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO A FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE

- l'art. 1 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato", prevede che la Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti e organizzazioni di volontariato;
- l'art. 2, comma 2 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, "Tutela della salute in provincia di Trento", prevede che concorrono al funzionamento del servizio sanitario provinciale, gli enti locali, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, i professionisti convenzionati per l'assistenza territoriale, i soggetti pubblici accreditati e privati convenzionati gestori di servizi ed erogatori di prestazioni, nonché le associazioni di volontariato che perseguono fini di tutela della salute e di servizio sociale;
- il successivo art. 20, comma 4 della citata l.p. n. 16/2010 prevede che gli enti del terzo settore, tra cui le organizzazioni di volontariato, concorrono, in attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, all'erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in convenzione con il servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza", le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscono competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale; per realizzare tali attività le Regioni possono avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni, sulla base di uno schema di convenzione;
- il decreto legislativo n. 117 del 2017, Codice del Terzo settore (CTS), prevede, all'art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore) che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 56, comma 1, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 57 del CTS prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato *"nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione"* (comma 1); alle convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 57 del CTS si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'art. 56;
- con deliberazione G.P. n. 1036 di data 22.6.2015 sono stati definiti i requisiti per l'esercizio di attività di trasporto e soccorso sanitario e procedure per l'autorizzazione dei soggetti titolari extra aziendali, ai sensi dell'art. 22 co. 2 ter, lett. a) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in Provincia di Trento";

- con deliberazione G.P. n. 1648 di data 7.9.2018 è stata definita la disciplina della formazione del personale operante nel Sistema di emergenza-urgenza;
- con deliberazione G.P. n. 2288 di data 23.12.2021 è stato approvato il Documento avente ad oggetto “Disciplina del soccorso e del trasporto sanitario in Provincia di Trento: livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza”;
- con deliberazione G.P. n. 2345 di data 23 dicembre 2021 sono state approvate le direttive per la stipula, da parte dell’APSS, delle convezioni per lo svolgimento di attività di soccorso sanitario e trasporto sanitario a favore del Servizio Sanitario Provinciale;

TRA

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, di seguito denominata “Azienda”, con sede legale in Trento - via Degasperì 79, C.F. e P. IVA 01429410226, rappresentata dal Direttore Generale, dott., domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda

E

l’Associazione di seguito denominata “Associazione.”, con sede legale in, via, 19, C.F. e P.IVA, rappresentata da, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 (Oggetto)

1. Oggetto della presente convenzione è l’attività di soccorso e trasporto sanitario svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di quanto specificato nei successivi articoli.

ART 3 (Descrizione delle attività di soccorso sanitario)

1. L’Associazione si impegna a garantire l’attività di soccorso sanitario in linea con i contenuti del Documento Progettuale per l’affidamento dell’attività di soccorso e trasporto sanitario con le modalità di seguito specificate:

[es: stazionamenti del mezzo; fasce orarie di attività; modalità di servizio]

2. Per l’espletamento dell’attività di cui al comma 1, l’Associazione metterà a disposizione la seguente dotazione di mezzi:

[es: MSB; MSA; Autosanitaria...elencazione in specifico allegato (all.to)].

3. L’U.O. Trentino Emergenza si riserva la facoltà di attivare l’Associazione per garantire attività di soccorso anche al di fuori del territorio di riferimento, come previsto nel Documento Progettuale.

ART 4 (Descrizione delle attività di trasporto sanitario programmato)

1. L’Associazione si impegna a garantire l’attività di trasporto sanitario programmato, in linea con i contenuti del Documento Progettuale per l’affidamento dell’attività di soccorso e trasporto sanitario su richiesta della U.O. Trentino emergenza.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, l'Associazione metterà a disposizione la seguente dotazione di mezzi:

[Ambulanze, autovettura, etc..elencazione in specifico allegato (all.to)]

3. L'U.O. Trentino Emergenza si riserva la facoltà di attivare l'Associazione per garantire attività di trasporto programmato anche al di fuori del territorio di riferimento, come previsto nel Documento Progettuale.

ART. 5 (Referente Aziendale)

1. Il referente aziendale per le attività oggetto della presente convenzione è il Direttore dell'U.O. "Trentino Emergenza 118" o suo delegato, cui è demandata la programmazione delle stesse, la verifica della corretta gestione in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con l'Associazione e tra le Associazioni e di ogni previsione specificata nel presente atto e suoi allegati.

ART. 6 (Referente organizzativo della Associazione)

1. Il referente organizzativo della Associazione, che dovrà essere indicato per ogni ambito territoriale, svolgerà la funzione di interfaccia con "Trentino Emergenza 118" e garantirà l'operatività delle attività secondo quanto definito dalla presente convenzione. A tale scopo dovrà essere comunicato l'indirizzo di posta elettronica dedicato, ove effettuare le comunicazioni di servizio (es. invio dei viaggi programmati da effettuare, invio dei protocolli operativi, invio di documentazione amministrativa, etc.)..

ART 7 (Direttore sanitario dell'Associazione e responsabile del coordinamento e gestione dei servizi affidati in convenzione)

1. L'associazione individua un Direttore sanitario il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Azienda.
2. Il Direttore sanitario dell'Associazione è responsabile nei confronti dell'Azienda del coordinamento e del regolare svolgimento dei servizi affidati in convenzione e sarà tenuto a vigilare affinché gli operatori dell'Associazione, nello svolgimento del servizio, mantengano un comportamento consono, rispettoso del codice etico e dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 8 (Requisiti organizzativi in termine di personale impiegato nell' attività convenzionale)

1. L'Associazione, in relazione alle attività di cui ai precedenti artt. 3 e 4, metterà a disposizione sia personale dipendente che volontario, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa e adeguatamente formato e di sicura moralità, che si impegna a garantire comportamenti eticamente corretti nei confronti dei soggetti con i quali viene a contatto, nel rispetto della riservatezza, e che osservi diligentemente le disposizioni organizzative date dal Direttore dell'U.O. "Trentino Emergenza 118".
2. L'Associazione assicura da parte del personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione il possesso e il mantenimento per tutta la durata della convenzione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, come indicati dalle deliberazioni G.P. n. 1036/2015 e n. 1648/2018.
3. L'utilizzo del personale volontario dovrà avvenire secondo modalità e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 agli artt. 32 e

33 per le organizzazioni di volontariato e agli artt. 35 e 36, per le associazioni di promozione sociale, l'associazione per lo svolgimento della propria attività, deve avvalersi "in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati" (art. 35) e, pur avendo la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, "in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari" (ex artt. 32 e 36 D.Lgs. 117/2017) " o al cinque per cento del numero degli associati" (ex art. 36 per le sole a.p.s.).

4. L'Associazione si impegna a fornire all'inizio dell'esecuzione della presente convenzione e, successivamente, ogniqualvolta si verificassero delle modifiche, al Referente aziendale di cui all'art. 5, l'elenco nominativo delle persone (dipendenti e/o volontari e/o altri operatori con altre tipologie di rapporto) impiegate nelle attività oggetto di convenzione con le relative qualifiche e livello di inquadramento contrattuale applicato, nonché del CCNL applicato, con l'indicazione delle mansioni e documentazione relativa al possesso di certificazioni relative alla formazione e aggiornamento professionale.
5. Analogamente a quanto previsto per il personale dell'Azienda, i dipendenti dell'Associazione dovranno essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione espresso a seguito della sorveglianza sanitaria attivata ai sensi del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii ed effettuata dal medico competente dell'Associazione stessa. In generale i controlli sanitari nei confronti dei volontari dovranno comunque essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto della convenzione ed individuati sulla base delle risultanze della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro dell'Associazione.

ART. 9 (Informazione, formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Associazione si impegna a svolgere le necessarie attività di informazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori ed è fatto altresì obbligo di formare il personale in materia di sicurezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
2. Il personale (personale tecnico o sanitario), che presta servizio/attività sulle ambulanze dell'Associazione, deve aver frequentato e superato, con profitto, la formazione teorico-pratica nel rispetto di quanto definito dalla Provincia autonoma di Trento nella disciplina della formazione riferita al personale operante nel Sistema provinciale di emergenza – urgenza.
3. Il personale (personale tecnico o sanitario) è inoltre tenuto a frequentare annualmente la formazione continua (retraining).
4. I corsi devono prevedere la simulazione delle reali condizioni in cui l'operatore dovrà operare e l'apprendimento di abilità specifiche, avvalendosi di docenti e istruttori adeguatamente formati e rispondenti ai requisiti definiti dalla Provincia autonoma nella disciplina di cui al precedente punto 2.
5. E' consentito al personale dell'Associazione che ne faccia richiesta di svolgere tirocinio pratico o aggiornamento sulle ambulanze dell'Azienda, in affiancamento al personale dipendente di "Trentino Emergenza - 118", secondo le procedure amministrative individuate dall'Azienda. Tale forma di tirocinio deve essere favorita da Trentino Emergenza 118.
6. Qualora l'Associazione utilizzi per i servizi in regime di convenzione personale in servizio civile volontario, deve esserne data comunicazione a "Trentino Emergenza - 118", anche al fine delle verifiche puntuali della competenza acquisita, indicando le date di inizio e di fine del servizio medesimo. Per detto personale è richiesto il possesso dei requisiti previsti per il rimanente personale. L'eventuale utilizzo di tale personale non autorizzato per le attività oggetto della presente convenzione costituisce causa di risoluzione della convenzione.
7. Ai fini della formazione e aggiornamento del personale nonché allo scopo di qualificare le prestazioni, l'Azienda può promuovere la programmazione di specifici progetti obiettivo, cui l'Associazione può aderire, collaborando per la loro attuazione. L'Azienda aderisce a progetti obiettivo volti a promuovere la collaborazione per la formazione tra le varie Associazioni

convenzionate.

ART. 10 (attività a carico dell'Azienda)

1. L'Azienda si impegna a:
 - a. definire, in accordo con l'Associazione, le modalità di trasferimento dei dati inerenti le attività oggetto della presente convenzione, necessarie alla gestione amministrativa e contabile;
 - b. fornire i Protocolli e le direttive adottate dall'Azienda per l'espletamento dei servizi richiesti. Tali atti operativi, e le loro modificazioni, vanno tempestivamente notificati alle Associazioni;
 - c. permettere l'accesso del personale dell'Associazione, quando in servizio in regime di convenzione, alle mense ospedaliere, nel rispetto delle condizioni operative delle medesime, applicando la tariffa in vigore per il personale dipendente dell'Azienda;
 - d. in base a specifico protocollo stabilito di intesa tra "Trentino emergenza 118" e il Servizio Politiche del Farmaco dell'Azienda, individuare l'elenco dei farmaci e del materiale sanitario che va mantenuto in dotazione sulle ambulanze in convenzione e che viene fornito gratuitamente e direttamente dall'Azienda medesima. Lo stesso protocollo disciplina le modalità e le quantità con cui gli stessi sono forniti in rapporto all'attività convenzionata eseguita dall'Associazione;
 - e. in base a specifico protocollo di "Trentino emergenza 118", individuare le modalità per garantire il ripristino delle dotazioni delle ambulanze, in occasione degli accessi alle Strutture del Servizio sanitario provinciale, rispetto ai beni che seguono il paziente trasportato (es. assi spinali, collari, docce, stecco bende, vacuum, immobilizzatore spinale e cinghie di contenimento);
 - f. in occasione degli accessi alle strutture di Trentino Emergenza, sulla base di specifico protocollo, l'Azienda si impegna a garantire il tempestivo ripristino alle Associazioni del materiale letterario che segue i pazienti, fermo restando che la fornitura ed il relativo lavaggio viene assunto dall'Azienda stessa.

Art. 11 (Radio collegamenti)

1. L'Azienda stabilisce le apparecchiature necessarie per il collegamento radiofonico obbligatorio per le associazioni e si impegna a rimborsare i costi per la fornitura, installazione, manutenzione ed aggiornamento degli apparati stessi.
2. La tipologia delle apparecchiature è la seguente:
 - per la sede dell'Associazione:
 - una stazione fissa
 - per ogni ambulanza convenzionata:
 - una radio veicolare
 - una radio portatile, fornita di doppia batteria.
3. L'acquisizione di ulteriori apparecchi ricetrasmittitori portatili sarà disposta in base alle esigenze di servizio su indicazione di "Trentino emergenza 118".
4. L'Associazione si impegna ad utilizzare le radiofrequenze assegnate esclusivamente per le attività previste in convenzione e secondo i Protocolli di comunicazione stabiliti da "Trentino Emergenza - 118".
5. L'Associazione è responsabile del buon uso e della conservazione degli apparati radioelettrici utilizzati ed è altresì responsabile di eventuali manomissioni.
6. Il costo dell'eventuale sostituzione di apparecchiature smarrite, sottratte o danneggiate a causa di utilizzo improprio sono a carico dell'Associazione.
7. E' fatto divieto di utilizzare le radiofrequenze del sistema 118 per attività non previste in convenzione. Le eventuali infrazioni rilevate dalla «Centrale operativa 118» verranno contestate all'Associazione e possono comportare la risoluzione della convenzione.
8. L'utilizzo delle radiofrequenze del sistema 118 è comunque consentito per il trasferimento di ogni informazione utile all'efficienza del servizio.

9. L'Associazione può continuare a utilizzare, coordinandosi con la «Centrale operativa 118», le radiofrequenze già acquisite per i propri servizi di istituto.

Art. 12 (Rapporti con la «Centrale operativa 118»)

1. L'Associazione si impegna all'osservanza dei protocolli organizzativi di “Trentino Emergenza - 118 ”, in particolare per quanto attiene:
- a. la correttezza nell'utilizzo delle apparecchiature radio evitando per qualsiasi motivo l'impegno delle radiofrequenze in modo incongruo;
 - b. le procedure di comunicazione e i linguaggi radio;
 - c. le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso;
 - d. le procedure e le modalità di accesso agli ospedali e alle strutture poliambulatoriali extraospedaliere pubbliche e convenzionate, provinciali o extraprovinciali;
 - e. le procedure e le modalità di accesso, in turni di servizio convenzionati, alle strutture di cui al precedente punto d) nonché a strutture sanitarie provinciali o extraprovinciali non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, che comportino il pagamento della prestazione di trasporto dell'utente o comunque una destinazione diversa da quella indicata dai Protocolli e dai criteri organizzativi di “Trentino Emergenza - 118”;
 - f. i criteri di selezione e di scelta delle priorità (triage) sul luogo dell'intervento;
 - g. la comunicazione dell'inizio del servizio e dei rapporti di fine missione;
 - h. la comunicazione del numero di selettiva radio delle ambulanze in servizio e – nel più breve tempo possibile – ogni variazione nella disponibilità delle stesse soprattutto in relazione alle date di “fuori servizio” e di “rientro in servizio” con l'indicazione dei mezzi immediatamente attivabili in sostituzione.

Art. 13 (Controllo delle attività e verifiche periodiche dei requisiti)

1. I servizi e le prestazioni oggetto della presente convenzione sono svolte sotto il controllo del Direttore dell'U.O. Trentino Emergenza - 118 o di un suo delegato - in contraddittorio con il Direttore Sanitario dell'Associazione - nonché di eventuali altri organismi preposti dal Servizio sanitario provinciale per la valutazione dell'organizzazione, della gestione e dei livelli qualitativi dei servizi rientranti nel sistema “Trentino Emergenza 118”.
2. L'Azienda può procedere in qualsiasi momento ad accertamenti sul mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi del servizio: delle verifiche effettuate viene redatta apposita scheda di rilevazione.

ART. 14 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 l'Associazione sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti della Associazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. Il rapporto disciplinato dalla presente convenzione è incompatibile con l'esercizio di attività per cui si configuri conflitto di interessi, anche potenziale, con quanto previsto dalla presente convenzione, da parte del legale rappresentante, del direttore sanitario, dei membri degli organi direttivi dell'Associazione. In particolare risulta incompatibile la titolarità e/o la compartecipazione in imprese che svolgono l'attività di trasporto infermi.
3. Nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente convenzione, l'Associazione, agendo a tutti gli effetti in nome e per conto dell'Azienda, conforma il proprio operato ai fini istituzionali del Servizio sanitario provinciale. Inoltre l'Associazione, nonché tutto il personale della stessa,

si astengono da ogni iniziativa e attività che possa recare pregiudizio all'immagine del Servizio sanitario provinciale.

ART. 15 (Normativa anticorruzione)

1. L'Associazione, sottoscrivendo il presente atto, assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendale disponibile al link <https://www.apss.tn.it/documenti-corruzione>.
2. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nei predetti codici, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 16 (Coperture assicurative)

1. L'Associazione è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi anche nei confronti dei propri dipendenti/ lavoratori con rapporto di COCOCO, e che il personale sia in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.
2. Ai sensi dell'art. 18 del CTS gli Enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono provvedere a stipulare idonea polizza di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convezione tra Azienda e Associazione e i relativi oneri sono a carico dell'Azienda. Il rimborso è ammesso in proporzione all'attività che il volontario svolge in base alla convezione rispetto ad altre attività.

ART 17 (Durata della convezione)

1. La presente convezione decorre daled ha durata triennale con possibilità riservata all'Azienda, in ragione della necessità di consentire una valutazione dell'impatto del nuovo modello organizzativo sul piano tecnico-gestionale, organizzativo ed economico, di un recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c. con preavviso di 180 gg a mezzo pec .
2. L'Azienda potrà riservarsi l'opzione di rinnovare la convezione fino ad ulteriori 3 anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1331 c.c.
3. La convezione è da intendersi prorogata, qualora necessario, fino alla conclusione dell'iter diretto alla stipula della nuova convezione .
4. Le opzioni di rinnovo e proroga sono previste ad esclusivo favore dell'Azienda ed avvengono alle medesime e complete condizioni di cui alla convezione originaria.

ART. 18 (Rimborso delle spese)

1. L'Azienda riconosce all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della presente convezione ai sensi dell'art. 56 Dlgs 117/2017.
2. Le spese oggetto di rimborso ed effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività in convezione devono essere riclassificate e rendicontate tramite la compilazione del modello <Prospetto Rendicontazione > allegato alla deliberazione G.P. n. 2345-2021
3. L'associazione, ai fini della rendicontazione di cui al comma 2, trasmette a mezzo PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata a/r all'Azienda entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione dei documenti di bilancio la seguente documentazione:

- i documenti di bilancio e rendiconto e compresi eventuali allegati previsti dalla normativa, redatti in conformità alla modulistica prevista dal Dlgs 117/2017 e in rif. Al Decreto Ministero del Lavoro del 5/3/2020)
- il modello <Prospetto Rendicontazione > di cui al comma 2 redatto sulla base di idonea documentazione a supporto delle spese effettivamente sostenute. Detta documentazione tra l'altro dovrà prevedere: indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, elenco degli operatori impiegati nei servizi, con distinta indicazione di personale dipendente e volontari, relativa documentazione giustificativa di supporto, documenti contabili riferiti al periodo oggetto di rendicontazione e alla voci di costo, classificabili di natura diretta o indiretta, riconducibili a quelle elencate nel modello allegato alla deliberazione G.P. n. 2345-2021 e tenuto conto di quanto specificato nelle linee operative metodologiche circa le modalità e i criteri di rendicontazione.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante che attesti:
 - a) la regolarità e completezza amministrativa e fiscale delle spese;
 - b) che le spese inserite nel prospetto di rendicontazione sono state effettivamente sostenute in riferimento alle attività svolte in convenzione;
 - c) che il personale volontario è stato utilizzato nel rispetto della legge, degli adempimenti contrattuali, assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia
 - d) che eventuali rimborsi assicurativi, contributi da soggetti pubblici o privati (ricevuti anche parzialmente) e donazioni riferiti a costi esposti, sono stati portati in diminuzione degli stessi oggetto di rendicontazione.

Ove presente l'organo di controllo la suddetta dichiarazione deve recare la sottoscrizione congiunta del legale rappresentante e dell'organo di controllo.

4. L'Azienda effettua verifiche e controlli, anche a campione, in riferimento a quanto rendicontato dall'associazione ai sensi del comma 3). A tal fine, a semplice richiesta dell'Azienda, il soggetto titolare della convenzione è obbligato a mettere a disposizione entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta tutta la documentazione necessaria alle verifiche e richiesta dall'Azienda, comunicando entro il predetto termine le modalità di accesso. Al termine delle attività di verifica viene rilasciato apposito verbale con indicazione delle eventuali rettifiche apportate alla rendicontazione.
5. Sino alla avvenuta presentazione del primo rendiconto delle spese effettivamente sostenute e comunque secondo le tempistiche indicate al comma 3 della presente convenzione, l'Azienda erogherà mensilmente un importo pari ad 1/12 del totale costi ammessi a rimborso risultanti dal preventivo annuale presentato e che si allega alla presente convenzione.
6. Successivamente alla presentazione dei documenti di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, l'Azienda procederà alla regolazione del conguaglio. L'erogazione dell'eventuale saldo è comunque subordinata alla verifica della correttezza della documentazione presentata, alla verifica della congruità rispetto al servizio oggetto di convenzione e alla trasmissione all'Azienda di tutti i prospetti di rendicontazione riferiti alle postazioni per le quali le spese oggetto del presente punto sono chieste a rimborso.
7. L'erogazione del rimborso sarà coerente a quanto effettivamente svolto e comunque non superiore a quanto rendicontato.
8. Il rimborso avverrà entro 60 gg dalla decorrenza della data di ricevimento di idoneo documento fiscale di addebito, previo accertamento della prestazione effettuata e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto.

9. In caso di soggetti costituiti in forma associata o in caso di subaffidamento, il rimborso viene riconosciuto a ciascuna associazione per la parte di propria competenza a fronte della documentazione idonea presentata ai fini della tracciabilità della spesa effettivamente sostenuta.
10. Al fine dell'erogazione del saldo finale, l'associazione s'impegna a produrre una certificazione in forma sostitutiva di atto notorio che attesti che le spese chieste a rimborso non sono oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.
11. Nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta dall'Associazione risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla normativa vigente in materia di rendicontazione economica, l'Azienda procederà ad erogare, salvo integrazione successiva della documentazione, solo le spese riconosciute.
12. Nel caso non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

ART. 19 (Penali, inadempimenti e cause di risoluzione)

1. Nel caso di inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda contesterà le stesse a mezzo PEC o, in mancanza, a mezzo raccomandata a/r, assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora l'Associazione non abbia provveduto a sanare le inadempienze contestate, Azienda potrà dichiarare risolta la convenzione.
2. L'Azienda, a seguito di contestazione formale delle inadempienze contrattuali e che non trovino adeguata giustificazione, applica la penale come segue:
 - a) non effettuazione di un trasporto assegnato: € 100,00,
 - b) non effettuazione di un turno previsto: € 250,00,
 - c) ritardo che impedisce la prestazione sanitaria prenotata: € 100,00

La reiterazione dei comportamenti di cui al presente comma, a decorrere dal terzo episodio formalmente contestato e non giustificato dall'associazione, può determinare la risoluzione della convenzione.

ART. 20 (Informativa e trattamento dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (di seguito GDPR), Azienda e Associazione dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti per l'esecuzione amministrativa del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Per l'esecuzione della presente convenzione, l'Associazione tratterà dati personali di titolarità di Azienda. A tal fine, Azienda nominerà, con separato atto, l'associazione quale Responsabile di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"). L'Associazione dichiara di accettare la predetta nomina a Responsabile del trattamento e di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza.
3. L'Associazione si impegna a sottoscrivere la nomina a Responsabile del trattamento e a far osservare ai soggetti che svolgeranno attività che implicano un trattamento dei dati i compiti e le istruzioni indicati nel medesimo atto.
4. L'Associazione si impegna a manlevare Azienda da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte della struttura delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nella presente convenzione, nell'atto di nomina a responsabile del trattamento e, più in generale, delle disposizioni del GDPR. In particolare, l'Associazione terrà

indenne Azienda da eventuali contestazioni o pretese avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti dal GDPR, per trattamento illegittimo o a causa di un uso illecito dei dati personali ricevuti a seguito dell'esecuzione del presente accordo, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa dal Garante per la protezione dei dati personali, da qualsiasi altra Autorità competente o da terzi e che siano imputabili alla sua condotta attiva o omissiva. Inoltre, qualora si avvalga di subresponsabili e fermo restando quanto previsto dall'allegato in merito alla possibilità di affidare a propri subresponsabili il trattamento di dati personali di titolarità di Azienda, la struttura si impegna a tenere indenne Azienda da qualsiasi perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità derivante da qualsiasi trattamento di dati posto in essere da un proprio subresponsabile.

ART. 21 (Disposizioni fiscali)

1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni fuori campo I.V.A. ai sensi del DPR 633/72 e pertanto il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
2. L'eventuale imposta di registro, da corrispondersi in caso d'uso della presente convenzione, sarà integralmente a carico della Parte che per prima se ne avvarrà.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 82 comma 5 Dlgs 117/2017.

ART. 22 (Foro esclusivo)

1. Per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsivoglia motivo della presente convenzione, le Parti dichiarano espressamente ed esclusivamente competente il Foro di Trento.

Per Azienda provinciale per servizi sanitari

Per Associazione

All.ti